

Pag. 1

Riforma del terzo settore: interventi correttivi e integrativi approvati dal Governo

Pag.3

Amministratore di sostegno e rifiuto delle cure: questione di legittimità costituzionale

Pag.7

Riservatezza dei medici e degli ospedali sulla salute e sulla religione dei pazienti: pronuncia della Corte di Strasburgo

Pag.17

Annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata da una coppia omosessuale: questione di legittimità costituzionale

Pag.19

Documenti:

- Spese per le iscrizioni presso le Università non statali: decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 28 dicembre 2017



SOMMARIO

QNOTE E COMMENTI

Riforma del terzo settore: interventi correttivi e integrativi approvati dal Governo

pag. 1

QSINTESI

BIOETICA

Potere dell'amministratore di sostegno di rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato: questione di legittimità costituzionale

pag. 3

COMUNICAZIONI

Cassazione: la testata giornalistica telematica è assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo

pag. 5

Apertura nuove edicole: ai Comuni la facoltà di regolamentazione

pag. 6

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

CEDU: massima riservatezza dei medici e degli ospedali sulla salute e sulla religione dei pazienti

pag. 7

EDUCAZIONE E CULTURA

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento Permanente

pag. 8

FAMIGLIA

*Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia
Fra giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialità: Corte di cassazione*

pag. 9

pag.10

GIOCO D'AZZARDO

Friuli: approvata nuova legge di contrasto al gioco d'azzardo pag.10

MIGRAZIONI

Corte di Giustizia UE : non deve essere allontanato automaticamente il cittadino extra UE soggiornante di lungo periodo solo in base alla commissione di un reato pag.11

Cassazione: condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari pag.12

Respinta la richiesta di protezione dello straniero che teme per la propria incolumità pag.13

MINORI

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione pag.13

POLITICA SOCIALE

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 pag.14

PROSTITUZIONE

Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”: questione di legittimità costituzionale della legge Merlin pag.15

TERZO SETTORE

Cooperative sociali e Imprese sociali: il Ministero del lavoro chiarisce alcuni ‘punti critici’ del Decreto legislativo n. 112/2017 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale pag.16

UNIONI OMOSESSUALI

Annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome comune effettuata da una coppia omosessuale: questione di legittimità costituzionale pag.17



Spese per le iscrizioni presso le Università non statali: decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 28 dicembre 2017



Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



NOTE E COMMENTI

Riforma del terzo settore: interventi correttivi e integrativi approvati dal Governo

Nella seduta del 21 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare **due schemi di decreti legislativi** che, ai sensi della legge delega sulla riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106), introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di **impresa sociale** (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) nonché del **Codice del Terzo settore** (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

La possibilità della modifica è prevista dal comma 7 dell'articolo 1 della l. n. 106/16 che stabilisce che *«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la modifica procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse»*.

I due provvedimenti, come stabilisce il comma 5 dell'articolo 1 della legge delega, devono essere trasmessi al Senato e alla Camera *«perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»*.

Impresa sociale

Gli interventi correttivi e integrativi previsti dallo schema di decreto riguardano essenzialmente *«l'utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico»*. In tale quadro, si prevede, tra l'altro, *«l'introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti "molto svantaggiati" dipendenti dell'impresa sociale; la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale; l'inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa e l'introduzione di limiti più stringenti all'impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l'azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati»*.

Codice del Terzo settore

Per quanto concerne il Codice del Terzo settore, la novità di maggior rilievo riguarda gli **obblighi contabili**, che saranno proporzionati alle dimensioni degli enti di terzo settore: solo quelli più grandi dovranno sottoporsi alla revisione legale dei conti.

In caso di revisione obbligatoria, le organizzazioni potranno rivolgersi all'organo di controllo interno, a condizione che in esso sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Sul **fronte fiscale** invece, si prevede che gli enti con ricavi superiori ai costi, fino ad un limite massimo del 10%, saranno considerati comunque non commerciali.

Sono stabilite inoltre integrazioni e correzioni concernenti la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento a quelli filantropici.

Saranno integrate le attività di interesse generale esercitabili dagli enti non profit.

E' previsto un aumento di quattro unità (dai 33 attuali) del numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, per assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative. Per le **organizzazioni di volontariato** viene reintrodotta l'esenzione dall'imposta di registro relativa agli atti costitutivi e a quelli connessi allo svolgimento delle attività.

Inoltre, le Organizzazioni di volontariato di secondo livello dovranno avvalersi in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale.

(Consiglio dei ministri, seduta del 21/3/18)

ITALIA

Potere dell'amministratore di sostegno di rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato: questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 24 marzo scorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 219/2017 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*), nella parte in cui stabiliscono che **l'amministratore di sostegno**, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, **in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato.**

Il giudice rimettente preliminarmente precisa che la disposizione in esame non disciplina esplicitamente l'ipotesi di rifiuto di cure, manifestato dall'amministratore di sostegno e direttamente posto in essere, ma unicamente quella di rifiuto "estrinsecato e non eseguito" per via di una valutazione confliggente del

medico. In quest'ultimo caso la legge prevede, a seguito di un ricorso, che la decisione sia rimessa al giudice tutelare. "Si evince, dalla lettura della disposizione, la sussistenza di due alternative: nella prima, estrapolata indirettamente, a contrario, la manifestazione del rifiuto non è opposta dal medico e viene allora concretamente tradotta; nella seconda vi è l'opposizione del medico e si prevede il possibile intervento dell'autorità giudiziaria. Dalla disposizione si desume come l'intervento del giudice tutelare sia confinato esclusivamente alla seconda ipotesi, essendo escluso, in maniera implicita con riferimento alla prima ipotesi. La circostanza che il legislatore abbia espressamente definito la fattispecie nella quale la decisione è rimessa al giudice – ovvero sia quando vi è l'opposizione del medico e il ricorso – conduce alla conclusione, indubitabile, che in assenza di opposizione del medico, non vi è alcun intervento dell'autorità giudiziaria."

Sulla base di questa interpretazione, il giudice tutelare afferma che il comma 5 dell'art. 3 legge 219/2017 consente all'amministratore di sostegno di rifiutare i trattamenti necessari al mantenimento in vita e che, ai fini della materiale esplicazione del rifiuto, non è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. Quindi l'amministratore di sostegno potrebbe presentarsi dinanzi al medico, manifestare il rifiuto con conseguente interruzione delle cure, senza alcun coinvolgimento del giudice tutelare. Ciò appare al giudice rimettente in contrasto con i precetti costituzionali.

Nel suo iter argomentativo il giudice sottolinea come la dichiarazione di rifiuto delle cure possa essere analizzata con riguardo ai suoi due momenti essenziali: quello concernente la formazione dell'intimo volere e quello rappresentato dalla manifestazione della volontà formatasi; "l'essenza personalissima del diritto di rifiutare le cure determina necessariamente l'intrasferibilità in capo a terzi del primo, quello attinente alla formazione della volontà, essendo possibile unicamente una cessione della fase dichiarativa." Da ciò discende la considerazione che il rifiuto delle cure manifestato dall'amministratore di sostegno deve potersi qualificare come la rappresentazione, mediata, della volontà dell'interessato. "Il rifiuto, anche se materialmente e fattualmente estrinsecato dalla persona dell'amministratore, deve rappresentare il precipitato logico della personalità, del patrimonio filosofico-culturale e delle convinzioni religiose dell'interessato. Il rifiuto delle cure non può derivare dalle soggettive riflessioni e dalle individuali valutazioni dell'amministratore, ma deve trovare la propria inderogabile legittimazione nella volontà dell'interessato e nei suoi orientamenti esistenziali."

L'intervento dell'amministratore di sostegno deve limitarsi alla individuazione e alla conseguente trasmissione della volontà dell'interessato, che può essere manifestata nelle disposizioni anticipate di trattamento. Nel caso di assenza di queste ultime, si pone la delicata questione di ricostruire la volontà dell'interessato attraverso il ricorso ad una pluralità di elementi presuntivi, mediante l'audizione di conoscenti dell'interessato o strumenti di altra natura. Considerata la complessità e la serietà di un simile processo di ricerca, appare imprescindibile l'intervento di un soggetto terzo e imparziale, quale l'autorità

giudiziaria, tesa a salvaguardare la corrispondenza tra il rifiuto e l'autentica volontà dell'incapace interessato.

In questo quadro si delinea "come incostituzionale l'attribuzione all'amministratore di sostegno, realizzata dalle disposizioni incriminate, di un potere di natura potenzialmente incondizionata e assoluta attinente la vita e la morte, di un dominio ipoteticamente totale, di un'autentica facoltà di etero-determinazione."

Il contrasto con i precetti costituzionali emerge, anzitutto, dalla considerazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost.. "In virtù della valorizzazione del principio personalistico e del rifiuto dell'idea, di ascendenza autoritaria, di uno Stato eticizzante, si ricava dai citati referenti costituzionali, il diritto del singolo a rifiutare le cure, al quale diritto deve quindi conferirsi il rango di diritto inviolabile. ... La peculiare natura del diritto a rifiutare le cure, assieme all'eccezionalità del suo oggetto, qualifica il diritto de quo come intrinsecamente correlato al singolo interessato, e perciò esclude che il momento della formazione della volontà possa essere delegato a soggetti terzi: la disponibilità altrui del processo di formazione della volontà confligge irrimediabilmente con il carattere soggettivo del diritto, comportandone, inesorabilmente, il disconoscimento".

Sulla base di queste argomentazioni, secondo il giudice rimettente, posto che il diritto a rifiutare le cure è un diritto personalissimo e che l'amministratore di sostegno dovrebbe limitarsi a trasmettere la volontà già formata dell'amministrato, le modalità di esercizio di rifiuto delle cure stabilite dalla disposizione censurata per l'amministratore di sostegno appaiono radicalmente inidonee a salvaguardare compiutamente la natura eminentemente soggettiva del diritto in questione e quindi tali da conferire all'Amministratore un potere potenzialmente autonomo di rifiuto delle cure.

Infine, viene evidenziata la manifesta irragionevolezza della disposizione ai sensi dell'art. 3 Cost.. Infatti, gli articoli 374 c.c., 375 c.c. richiamati dall'art. 411 c.c. per la disciplina dell'amministrazione di sostegno prescrivono come necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ai fini del compimento degli atti ivi indicati. Prevedere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'esplicazione di una serie di atti attinenti alla sfera patrimoniale e al contempo non prevederla per l'atto di rifiuto

delle cure, sintesi ed espressione dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, si profila come irrazionale; l'ordinamento appresterebbe a un interesse di ordine patrimoniale salvaguardia superiore rispetto a quella prevista per i diritti alla vita, alla salute,

all'autodeterminazione e alla dignità della persona.

(Tribunale di Pavia, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 24 marzo 2018)

COMUNICAZIONI

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Cassazione: la testata giornalistica telematica è assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo

La Corte di cassazione penale è intervenuta di recente in tema di stampa (sentenza n. 13398) stabilendo che “la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’ art. 1 della legge n. 47 dell’8/2/1948, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico”. Il giornale telematico, dunque, “sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché antologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea”. Ad avviso della Suprema corte si tratta, infatti, “di prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un “hostig provider”, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC”. Ad essa, pertanto, si estendono non

solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall’art. 21 Costituzione, ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, “tra le quali particolare rilievo assume il disposto di cui all’art. 57 del codice penale, che estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile”. Con la sentenza in esame risulta così superato il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il reato di omesso controllo, ex art. 57, c.p., principalmente per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, nonché per l’impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dall’utenza (Cassazione, n. 10594/2013).

(Corte di cassazione, V sez. Penale, sentenza n. 13398 del 22/3/18)

ITALIA

Apertura nuove edicole: ai Comuni la facoltà di regolamentazione

Con risoluzione n. 115448/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che un Comune può valutare se eventuali nuove aperture, sia di punti vendita esclusivi (edicole), sia non esclusivi (centri commerciali al dettaglio, rivendite di generi di monopolio e di carburanti, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della stampa quotidiana e periodica, rispondano a corrette ed equilibrate esigenze di sviluppo del settore e siano effettivamente in grado di rispondere alla promozione del diritto all'informazione nel territorio di competenza.

In attesa dell'intesa in Conferenza Unificata, ai fini dell'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non, anche a carattere stagionale, i comuni possono così continuare ad applicare gli indirizzi della regione di riferimento.

Le recenti novità normative riferite al settore

Con l'approvazione in via definitiva del Decreto Legge n. 50/2017 recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo* (convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96), sono divenute esecutive le modifiche al decreto legislativo n. 170/01 sul *Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108*. In particolare, la distinzione prevista dalla normativa modificata non prevede che per punti di vendita esclusivi s'intendono quelli previsti nel piano di localizzazione comunale (infatti, il decreto in commento ha abrogato il riferimento dalla norma relativamente a tale ultima condizione). In merito alle tipologie di esercizi commerciali che possono esercitare l'attività in regime di non esclusività nulla è cambiato. Inoltre, viene stabilito che l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni in materia di SCIA (L. 241/1990, art. 19). A tale fine, **si rimette al comune la possibilità di individuare le zone** nelle quali, tenuto conto del numero dei punti

vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è disposta con normativa regionale. I criteri e i parametri diretti a garantire la presenza sul territorio di tali attività saranno stabilite in sede di Conferenza unificata.

Le altre novità contenute nella disposizione di legge riguardano:

- la liberalizzazione degli orari e delle chiusure dei punti vendita. La norma stabilisce, con intesa in sede di Conferenza unificata, che siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, e fissati per Legge;
- l'obbligo per le imprese di distribuzione di garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore;
- la possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa Scia. Su questo ultimo aspetto, in particolare, la norma dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività sono definite con accordo su base nazionale tra le Associazioni di Categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.

Le imprese di distribuzione devono assicurare ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici

adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell'art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori.

Infine, in conseguenza della nuova disciplina sulla parità di trattamento prevista dall'art. 8 della L. n. 198/2016, vengono abrogate le disposizioni per le quali, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi

sono obbligati alla parità di trattamento alle diverse testate.

Sulle eventuali violazioni delle disposizioni previste dal recente Decreto in esame sono applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del Dlgsv. n. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale).

(Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n. 115448 del 21/3/2018)

DIRITTI
FONDAMENTALI
DELLA
PERSONA

GIURISPRUDENZA

EUROPA

CEDU: massima riservatezza dei medici e degli ospedali sulla salute e sulla religione dei pazienti

Con sentenza del 27 febbraio scorso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che ricoverare coattivamente, in assenza di un ordine giudiziario, una persona già affetta da disturbi mentali ed appartenente ad una setta, per "correggere" le sue convinzioni religiose costituisce una violazione della libertà religiosa ex art. 9 Cedu.

Le leggi interne ed internazionali – ha proseguito la CEDU - impongono poi ai medici ed all'ospedale la massima riservatezza: non possono essere divulgati a terzi (familiari, datore di lavoro, media etc.) informazioni sulla

salute dei pazienti, ivi comprese quelle attinenti alla loro vita sessuale ed integrità morale (in tal caso si ha la violazione dell'art. 8 Cedu).

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l'ospedale ha condiviso illegalmente questo tipo di informazioni e ha violato la libertà di religione della ricorrente, trattenendola illegalmente e facendole pressione per 'correggere' le sue convinzioni religiose.

(CEDU, sez. IV, caso *Mockutė c. Lituania* (ric.66490/09) del 27/2/2018)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente

Con legge regionale n. 27/17 il Friuli-Venezia Giulia si è posta l'obiettivo di *aggiornare e riordinare la normativa in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente*, disciplinando la formazione in un'ottica di sistema, al fine del rafforzamento continuo e costante delle conoscenze e competenze della persona.

Finalità della legge quella di consentire alla persona di accedere, in ogni fase della vita, ad un percorso educativo e formativo, ponendo il patrimonio formativo, professionale e culturale in un'ottica di centralità della persona e di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle sue conoscenze e competenze.

Un siffatto diritto all'apprendimento permanente rappresenta, pertanto, la base per l'inclusione lavorativa e sociale.

La legge prevede l'integrazione dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro all'interno di apposite "Reti regionali dell'apprendimento permanente", la cui

costituzione è prevista anche a livello nazionale dalla legge n. 92/2012 (Legge Fornero).

Le predette reti comprenderanno tutti i soggetti preposti, a livello regionale, all'erogazione dei servizi di istruzione, formazione e orientamento, nonché i Centri per l'impiego, con il compito di promuovere azioni finalizzate all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali concorrono: le **istituzioni scolastiche** statali e **paritarie**, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente.

(Friuli-Venezia Giulia, legge n. 27 del 21/7/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 6 del 17/2/18, III Serie speciale)

ITALIA

Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (20 settembre 2017) contenente la "Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia".

Destinatari della Carta sono i componenti dei nuclei familiari residenti in Italia, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore a 30.000 euro. La richiesta è presentata da uno dei genitori, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.

La Carta può essere richiesta anche in caso di minori in affidamento familiare dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

La Carta, che ha validità biennale, consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie, concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.

In particolare, i benefici consistono in sconti sull'acquisto di determinati beni e servizi, applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi e riduzioni tariffarie.

I benefici possono essere attivati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le Amministrazioni centrali

interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale; dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale; dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la diffusione delle informazioni sui benefici attivati.

I soggetti che aderiscono al programma mediante la stipula dei Protocolli d'intesa o delle convenzioni possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa attraverso l'esibizione del bollino «**Amico della famiglia**», se siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al cinque per cento rispetto al normale prezzo di listino, «**Sostenitore della famiglia**», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al venti per cento rispetto al normale prezzo.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 20 settembre 2017, pubblicato in G.U. n. 6 del 9/1/2018, Serie generale)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Fra giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialità: Corte di cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza 9 marzo 2018, n. 5670 è ritornata sulla questione del rapporto fra giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso, rigettando il ricorso con cui si denunciava la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del suo matrimonio. La Corte ha ribadito che nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste alcun diritto del

genere, né un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti distinti (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 17969 dell'11 settembre 2015; Cass. civ. sez. VI-1 n. 2089 del 30 gennaio 2014).

(Corte di cassazione, sez. VI -1 civ., ordinanza 9 marzo 2018, n. 5670)

GIOCO
D'AZZARDO

LEGISLAZIONE

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Friuli: approvata nuova legge di contrasto al gioco d'azzardo

Con legge n. 26/17 la Regione del Friuli-Venezia Giulia ha apportato modifiche alla precedente disciplina (l. n. 1/14) recante "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate".

Obiettivo del provvedimento è di **rendere maggiormente efficaci le azioni di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo.**

I principali interventi riguardano:
la revisione della disciplina concernente il divieto, già vigente, di **installazione degli apparecchi per il gioco lecito** di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le cosiddette new slot o videolotteries, **entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili** - scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile, etc ... -, con l'ampliamento di tali luoghi,

- ricomprendendo, tra gli altri, i centri preposti alla formazione professionale, i luoghi di aggregazione per anziani, gli istituti di credito, gli sportelli bancomat e gli esercizi compro oro;
- l'estensione dell'obbligo del rispetto della distanza dei 500 metri da detti luoghi sensibili alle attività di **raccolta di scommesse**;
- l'attribuzione ai Comuni del potere di **limitare gli orari di apertura** delle sale a gioco e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali, rispettivamente per un massimo di tredici e di otto ore giornaliere;
- la previsione dell'adozione in collaborazione con le associazioni di categoria degli esercenti di un **codice di autoregolamentazione per la sorveglianza** da parte degli esercenti delle condizioni di fragilità dei giocatori;
- l'istituzione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza ai giocatori per l'orientamento ai servizi competenti;

la previsione dell'assenza di apparecchi per il gioco lecito in esercizi pubblici e commerciali come requisito essenziale per l'accesso a qualsiasi contributo o agevolazione economica erogati dalla Regione;

• **l'incremento dell'aliquota IRAP** dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali nei cui locali siano installati apparecchi da gioco e la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi che decidono volontariamente di disinstallare tali apparecchi, prevedendo in tal caso degli incentivi per la riconversione dei locali interessati dalla disinstallazione;

• **la previsione di un termine di adeguamento** all'obbligo del rispetto della **distanza di 500 metri** da luoghi sensibili anche per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della nuova legge, rispettivamente di 5 anni per le sale da gioco e le sale scommesse e di tre anni per tutti gli altri esercizi pubblici e commerciali.

(Friuli-Venezia Giulia, legge n. 26 del 17/7/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 6 del 17/2/18, III Serie speciale)

GIURISPRUDENZA

MIGRAZIONI

EUROPA

Corte di Giustizia UE : non deve essere allontanato automaticamente il cittadino extra UE soggiornante di lungo periodo solo in base alla commissione di un reato

Ad avviso della Corte di giustizia della UE contrasta con il diritto dell'Unione Europea la decisione di uno Stato membro volta ad allontanare automaticamente un cittadino extra UE soggiornante di lungo periodo, a seguito della commissione di un reato e senza consentirgli di ricorrere in sede giurisdizionale.

Il diritto dell'Unione, ha proseguito la Corte, richiede agli Stati membri di assicurare l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in possesso di tale titolo e di accertare caso per caso la necessità dell'espulsione. Al riguardo, prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, "lo Stato membro deve considerare una serie di elementi quali la durata

del soggiorno nel territorio, l'età dell'interessato, le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari, i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine".

Per la Corte, l'obiettivo principale è l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri; a tal fine il legislatore dell'Unione ha ritenuto che il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione.

Tali provvedimenti, spiega la Corte, non possono essere emanati automaticamente a seguito di una condanna penale, ma richiedono una valutazione caso per caso che deve, in particolare, vertere sugli elementi menzionati. Inoltre, per garantire la tutela contro l'espulsione, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

Di conseguenza, ha proseguito la Corte di Lussemburgo, una decisione di allontanamento

non può essere adottata automaticamente nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lunga durata, unicamente in ragione del fatto che è stato condannato a una pena privativa della libertà personale superiore a un anno come, invece, stabilito dal diritto spagnolo.

Pertanto, conclude la CGUE, "l'articolo 12 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l'applicazione delle condizioni di tutela contro l'allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura".

(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C-636/16, depositata il 7/12/17)

ITALIA

Cassazione: condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Con sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018 la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e della sussistenza del requisito della vulnerabilità personale, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo affettivo, sociale e lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel Paese di origine, ma è necessaria una valutazione individuale che consenta, in concreto, caso per caso, di verificare che il richiedente si è allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo dell'impedimento all'esercizio di diritti umani inalienabili cui si ritroverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Permesso di soggiorno: le condizioni per il rilascio

La sentenza in esame ha permesso alla Suprema corte di approfondire le condizioni

previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che può essere concesso allo straniero al quale non può essere riconosciuta la protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria) per mancanza dei relativi requisiti previsti.

La protezione umanitaria costituisce, dunque, una forma di tutela a carattere residuale nel sistema complessivo che disciplina la protezione degli stranieri in Italia. Può fare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale lo straniero che intenda chiedere la protezione dello Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra.

Chi, invece, proviene da un Paese sicuro, ma adduce gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese per casi specifici in cui si trova, come ad esempio gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente, ma che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine, può ottenere lo status

umanitario per la sussistenza di " gravi motivi umanitari" che comportano un vero e proprio impedimento al rientro nel Paese d'origine.

L'art. 32 comma 3 del Dlgs n. 25/2008 stabilisce che la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, Dlgs n. 286/98.

La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il

richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600- 601 cod. pen.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche senza i requisiti previsti per gli altri tipi di permessi (avere a disposizione mezzi di sostentamento e alloggio) ed anche in mancanza di passaporto. Viene rilasciato con durata biennale ed è rinnovabile in caso di permanenza delle condizioni previste per il rilascio.

(Corte di cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4455 del 23/2/18)

Respinta la richiesta di protezione dello straniero che teme per la propria incolumità

Con ordinanza n. 2767/18 la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza del pericolo di un danno grave e confermato la decisione dei giudici di merito di considerare irrilevanti le possibili ripercussioni in patria per la relazione intrattenuta da un musulmano con

una donna di fede cristiana, relazione che ha anche portato ad una gravidanza, ai fini della concessione della protezione internazionale.

(Corte di cassazione, VI sez. Civile, ordinanza n. 2767 del 5/2/18)

MINORI

LEGISLAZIONE

ITALIA

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017 è stato adottato il "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni".

Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per **consolidare, ampliare e qualificare il**

Sistema integrato di educazione e di istruzione. In particolare, prevede interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche; il finanziamento di spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; interventi di formazione continua del personale educativo e docente.

Questi interventi sono finalizzati a consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia, ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica e sostenere

la qualificazione del personale educativo e docente.

L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi avviene esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

E' costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano.

(Consiglio dei Ministri, delibera 11 dicembre 2017, pubblicata in G.U. n. 20 del 25/1/2018, Serie generale)

LEGISLAZIONE

POLITICA SOCIALE

ITALIA

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2017 sono stati stabiliti i criteri di "Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017".

Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2017 ammontano a **463,6 milioni di euro**. Una quota pari a 448,6 milioni di euro è attribuita alle regioni per finalità di **supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia** attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, o anche con trasferimenti monetari o con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie. Le regioni utilizzano queste risorse prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore

al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer.

Una quota, pari a 15 milioni di euro, è assegnata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di azioni di natura sperimentale, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 novembre 2017, pubblicato in GU n. 33 del 9/2/2018, Serie generale)

ITALIA

Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”: questione di legittimità costituzionale della legge Merlin

Con ordinanza del 6 febbraio 2018 la Corte di Appello di Bari, III sez. pen., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, n. 4) prima parte e n. 8 della legge n. 75/1958 (c.d. legge Merlin), nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata.

La Corte di Appello muove dalla considerazione che il **diritto di disporre della sessualità** “nei termini contrattualistici dell'erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra compatibile utilità”, **sarebbe un “diritto costituzionalmente garantito”**, che la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto nella sentenza n. 561 del 1987, dove si afferma che la sessualità è “uno degli essenziali modi di espressione della persona umana”, per cui “il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le situazioni soggettive

direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire”. Da ciò discenderebbe, secondo la Corte d'Appello di Bari, che “sicuramente intacca l'invulnerabilità di tale diritto una previsione normativa che sanzioni penalmente il compimento, ad opera di terzi, di attività materiali che tuttavia non siano in grado di incidere sulla primigenia attività autodeterminativa delle *escort* nella gestione della propria corporeità in cambio di vantaggi patrimonialmente apprezzabili”. In tale prospettiva si dovrebbe escludere la connotazione “di penale illiceità nei riguardi di comportamenti intesi ad intermediare il contatto tra *escort* e clienti (reclutamento) ovvero ad offrirne occasione di più comodo esercizio (favoreggiamento)”.

(Corte d'appello di Bari, III sez. penale, ordinanza del 6/2/2018)

ITALIA

Cooperative sociali e Imprese sociali: il Ministero del lavoro chiarisce alcuni ‘punti critici’ del Decreto legislativo n. 112/2017 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Come noto, le cooperative sociali sono qualificate, dal Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 che regola l'istituto dell'impresa sociale, come imprese sociali "di diritto". La stessa norma prevede peraltro che alle cooperative sociali "le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili". Dato tale inquadramento, si è posta la questione circa la corretta interpretazione delle norme applicabili alle cooperative sociali con specifico riferimento ad alcuni nuovi "obblighi" introdotti dal Dlgsv. n. 112/2017.

Sul punto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Nota direttoriale Reg. N. 2491 del 22 febbraio 2018, ha fornito l'interpretazione ufficiale della norma, su alcuni punti controversi. In particolare, è stato chiarito che:

1. fino all'emanazione delle linee guida "l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale,

impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale";

2. le cooperative sociali possono svolgere anche attività diverse da quelle previste all'articolo 17, comma 1, del Dlgsv. n. 112/2017, "in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente". In particolare, la circolare fa riferimento all'agricoltura sociale e alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Le disposizioni relative all'obbligo di nomina dei sindaci nelle imprese sociali, non si applicano alle cooperative sociali, per le quali continuano a valere le previgenti norme di diritto societario, "le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, «...Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.»".

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota direttoriale Reg. N. 2491 del 22/2/2018)

Annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome comune effettuata da una coppia omosessuale: questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 22 novembre 2017 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo n. 5/2017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 5/2017, nella parte in cui dispongono la cancellazione d'ufficio e senza contraddittorio delle annotazioni relative alla scelta del cognome, ledendo il **diritto alla conservazione del nome e della identità personale conseguita dalla parte unita civilmente che abbia reso la dichiarazione di assumere il cognome dell'altra parte** (art. 1, comma 10, legge 20 maggio 2016, n. 76).

La controversia riguarda una coppia che si era unita civilmente all'indomani dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, e che aveva scelto come cognome comune identificativo del vincolo quello di uno dei due partner, con la precisazione che l'altro non rinunciava al proprio cognome d'origine, ma aggiungeva il cognome comune, antepoendo il proprio cognome a quello comune. In seguito a questa scelta erano state apportate modifiche alla sua scheda anagrafica, con conseguente rinnovazione della carta d'identità, della tessera sanitaria e di ogni altro documento che faccia riferimento al cognome.

L'art. 3, comma 1, lettera c), n. 2 del decreto legislativo n. 5/2017, avente ad oggetto l'adeguamento delle disposizioni dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ha stabilito che "per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima

dell'unione civile", mentre il successivo art. 8 disposto che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ufficiale dello stato civile, ... annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome". In seguito all'adozione di questo decreto, i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione di un provvedimento di variazione delle generalità nelle registrazioni anagrafiche, consistente nella correzione dell'atto della loro unione civile e nella cancellazione del cognome comune.

Secondo il tribunale rimettente le norme censurate si tradurrebbero in una sostanziale abrogazione del disposto dell'art. 1, comma 10, della legge 76/2016, negandone l'originario contenuto precettivo, che aveva voluto attribuire alle parti dell'unione civile il diritto ad assumere un cognome comune a tutti gli effetti, tanto da consentire alla parte dell'unione di rinunciare al cognome originario. Ciò configurerebbe una violazione dei diritti al nome, all'identità e dignità personale, alla vita privata e familiare.

Il nome, infatti, rappresenta elemento costitutivo fondamentale dell'identità personale dell'individuo "anche quale raccordo nell'espletamento delle sue relazioni con le formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, così come tutelato dall'art. 2 della Costituzione". Inoltre, si tratta di "elemento distintivo della personalità al punto da meritare un'espressa tutela da parte dell'art. 22 della Costituzione che, sia pure per il solo caso in cui ciò avvenga per motivi politici, prevede che «nessuno può essere privato del nome». La norma appare, inoltre, in contrasto con le disposizioni costituzionali e irragionevole anche in relazione al principio di uguaglianza sostanziale (ex art. 3 Cost.), in quanto non

viene data alcuna giustificazione del potere attribuito allo Stato d'intervenire con una procedura senza contraddittorio, prevista per la correzione di errori materiali, al fine di mutare l'identità personale di un soggetto. Al contrario è principio legislativo generale che anche in caso di mutamento di status l'interessato debba interloquire e possa opporsi al mutamento del proprio cognome.

Infine, l'art. 8 del decreto legislativo n. 5/2017 appare in contrasto con la norma

costituzionale di cui all'art. 76 Cost. per eccesso di delega. Questa infatti è stata conferita al Governo "fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge". Nessun potere di revoca o annullamento retroattivo è stato attribuito circa le iscrizioni e annotazioni effettuate in applicazione della legge.

(Tribunale di Ravenna, ordinanza n. 32 del 22/11/2017, pubblicata in G.U. n. 8 del 21/2/2018, I Serie speciale)



DOCUMENTI

Spese per le iscrizioni presso le Università non statali: fissato il limite massimo di detraibilità

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2018, il MIUR ha *individuato gli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017*, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Il provvedimento è stato adottata in base all'all'art. 15, comma 1, lettera e, Tuir, che prevede la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute *"per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali"* e considerando la disciplina e dell'area geografica.

Nell'allegato al Dm sono specificati i corsi di laurea appartenenti alle diverse aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Confermati i limiti di detrazione anche per i corsi post-laurea:

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud isole e
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€3.700	€2.900	€1.800

Agli importi esposti nelle tabelle precedenti deve essere aggiunta, per il calcolo definitivo della detrazione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio.



ELENCO

ALLEGATO al n. **3/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

BIOETICA

LEGISLAZIONE

ITALIA

Indizione della “Giornata (27 maggio) per la donazione degli organi” per l’anno 2018

(Ministero della Salute, Decreto del 18/1/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 43 del 21/2/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

REGIONE TOSCANA

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009

(Legge n. 36 del 25/7/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 7 del 24/2/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 2, annuncio di mantenimento all'ordine del giorno di pdl presentate nella XVII Legislatura)

COMUNICAZIONI

LEGISLAZIONE

ITALIA

Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 39 del 16/2/18, Serie generale)

Modifiche all'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *internet*

(Camera dei deputati, PDL n. 88 del 23/3/18, on. Brambilla, Forza Italia - Berlusconi Presidente)

DIRITTI
FONDAMENTALI
DELLA PERSONA

LEGISLAZIONE

UNIONE EUROPEA

Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022

(Decisione pubblicata in Gazz. Uff. n. 11 dell'8/2/18, II Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Per un fisco più equo e giusto

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 9, annuncio di mantenimento all'ordine del giorno di pdl presentate nella XVII Legislatura)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione

(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto del 15/12/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 33 del 9/2/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

(Legge n. 27 del 17/7/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 6 del 17/22/18, III Serie speciale)

ENTI

LEGISLAZIONE

ITALIA

Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11/1/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 45 del 23/2/18, Serie generale)

EUROPA

LEGISLAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge comunitaria regionale per il 2017

(Legge n. 14 del 18/7/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 6 del 10/22/18, III Serie speciale)

FAMIGLIA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme in materia di caregiver familiare e delega al Governo per la piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'Ordinamento giuridico della Repubblica italiana

(Senato della Repubblica, DDL n. 7 del 23/3/18, sen. Candiani, Lega-Salvini Premier)

Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(Senato della Repubblica, DDL n. 13 del 23/3/18, sen. Unterberger ed altri, Per le Autonomie (SVP-PATT, UV))

Norme di principio e interventi per la promozione e il sostegno della famiglia

(Senato della Repubblica, DDL n. 18 del 23/3/18, sen. De Poli ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disciplina dell'affido per l'integrazione familiare e sociale delle persone anziane

(Senato della Repubblica, DDL n. 27 del 23/3/18, sen. De Poli e Saccone, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio

(Senato della Repubblica, DDL n. 32 del 23/3/18, sen. Unterberger ed altri, Per le Autonomie (SVP-PATT, UV))

GIOCO
D'AZZARDO

LEGISLAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)

(Legge n. 26 del 17/7/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 6 del 17/2/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 5, annuncio di mantenimento all'ordine del giorno di pdl presentate nella XVII Legislatura)

Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d'azzardo

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 6, annuncio di mantenimento all'ordine del giorno di pdl presentate nella XVII Legislatura)

LEGISLAZIONE

UNIONE EUROPEA

Raccomandazione (UE) 2017/1804 della Commissione, del 3 ottobre 2017, relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen

(Raccomandazione pubblicata in Gazz. Uff. n. 95 del 4/12/17, II Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 13, annuncio di mantenimento all'ordine del giorno di pdl presentate nella XVII Legislatura)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

(Legge n. 4 dell'11/1/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 26 dell'1/2/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Misure per il sostegno dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità di tipo familiare

(Camera dei deputati, PDL n. 26 del 23/3/18, on. Brambilla, Forza Italia - Berlusconi Presidente)

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(Senato della Repubblica, DDL n. 45 del 23/3/18, sen. De Poli ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

ORDINAMENTO DELLO
STATO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Introduzione della clausola di sovranità rispetto al diritto dell'Unione Europea

(Senato della Repubblica, DDL costituzionale n. 44 del 23/3/18, sen. Quagliariello, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

ITALIA

Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/11/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 33 del 9/2/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo

(Senato della Repubblica, DDL n. 16 del 23/3/18, sen. Dieter ed altri, Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili

(Senato della Repubblica, DDL n. 26 del 23/3/18, sen. Dieter ed altri, Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

SANITA'

LEGISLAZIONE

ITALIA

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Legge n. 3 dell'11/1/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 25 del 31/1/18, Serie generale)

TOSSICODIPENDENZA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della *cannabis* e suoi derivati

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare n. 12, annuncio di mantenimento all'ordine del giorno di pdl presentate nella XVII Legislatura)